

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 sulla riforma dell'organizzazione del Governo;

VISTO il D.P.R. 6 novembre 2000, n.347 relativo al regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, testo unico della scuola;

VISTA la legge 18 ottobre 2001, n.3 concernente modifiche al titolo V della Costituzione;

VISTA la legge 27 dicembre 2002, n.289, ed in particolare gli articoli 35, comma 7 e 94, recanti indicazioni e disposizioni in materia di integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap, con particolare riguardo agli accertamenti collegiali relativi alla individuazione dell'alunno come soggetto portatore di handicap;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, ed in particolare l'articolo 3, comma 1;

VISTO il D.P.R. 24 febbraio 1994, atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap;

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449, con particolare riferimento all'articolo 40, recante i principi generali dell'integrazione scolastica;

RITENUTO di dover dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 7 della citata legge n.289/2002;

VISTA l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 78 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

SU PROPOSTA del Ministro dell'istruzione, dell'università e della Ricerca e del Ministro della salute;

DECRETA

Art. 1

Individuazione dei soggetti in situazione di handicap

1. Sono destinatari delle attività di sostegno gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva. E individuazione dell'alunno come persona in situazione di handicap avviene sulla base di accertamenti collegiali disposti dall'Azienda Sanitaria Locale.
2. Ai fini suddetti i genitori degli alunni interessati, o chi esercita la potestà parentale, presentano apposita richiesta alla Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente con riferimento alla sede scolastica degli alunni interessati, dandone notizia alle istituzioni scolastiche.

3. I genitori degli alunni possono avanzare richiesta per la individuazione della situazione di handicap anche per il tramite del medico di base o dello specialista nella patologia specifica o dello psicologo, operanti in regime di convenzione con la Azienda Sanitaria Locale. Della richiesta suddetta i genitori o chi esercita la potestà parentale danno notizia alla scuola di appartenenza degli alunni.
4. Il dirigente scolastico, in caso di inerzia dei genitori, può interessare i servizi sociali per la attivazione degli interventi da parte della Azienda Sanitaria Locale competente, dandone contestuale comunicazione alla famiglia o agli esercenti la potestà parentale.
5. Ai fini degli accertamenti collegiali di cui al comma 1 e delle conseguenti certificazioni viene costituita una apposita commissione della quale fanno parte:
 - 1) un medico o un pediatra, in relazione all'età degli alunni;
 - 2) uno specialista della minorazione;
 - 3) uno specialista della riabilitazione;
 - 4)(da definire di concerto con il Ministero della Salute)
6. Gli accertamenti collegiali devono essere effettuati in tempi utili rispetto all'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre 30 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta.
7. All'accertamento collegiale possono presenziare i genitori o chi esercita la potestà parentale sugli alunni, con l'assistenza del medico di fiducia.
8. La commissione, nei casi in cui accerti l'esistenza di situazioni di handicap particolarmente gravi, evidenzia nella conseguente certificazione, unitamente alla tipologia dell'handicap, tali gravità sulla base di classificazioni scientifiche comprese in un apposito repertorio.
9. La commissione, contestualmente alla certificazione della situazione di handicap, provvede alla redazione della diagnosi funzionale dell'alunno ai sensi dell'articolo 12, comma 5 della legge n.104 del 5 febbraio 1992 e dell'articolo 3 dell'Atto di indirizzo approvato con D.P.R. 24 febbraio 1994. Con la diagnosi funzionale sono individuate, oltre alla situazione di handicap, anche le capacità e le potenzialità educative e formative sviluppabili nell'integrazione.

Art. 2

Attivazione delle forme di sostegno

1. L'istituzione scolastica provvede, sulla base della certificazione e della diagnosi funzionale conseguenti agli accertamenti di cui all'articolo 1 all'individuazione del numero delle ore di sostegno e all'attivazione degli adempimenti finalizzati all'assegnazione dello stesso.
2. Dopo un primo periodo di inserimento scolastico dell'alunno, la commissione di cui al comma 5 dell'articolo 1, i docenti curricolari e gli insegnanti specializzati della scuola, con la collaborazione dei genitori o degli esercenti la potestà parentale, procedono, ai sensi dell'articolo 12, comma 5 della legge n. 104/1992 e dell'articolo 4 del D.P.R. 24 febbraio 1994, alla elaborazione del profilo dinamico funzionale dell'alunno.
3. Per quanto concerne la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 della citata legge n.104/1992 e all'articolo 5 del D.P.R. 24 febbraio 1994.
4. Gli Uffici Scolastici Regionali e le Direzioni Sanitarie Regionali adottano accordi finalizzati al coordinamento degli interventi di rispettiva competenza ed alla organizzazione di sistematiche verifiche in ordine agli interventi realizzati e dell'influenza esercitata dall'ambiente scolastico sull'alunno in situazione di handicap.

Art.3

Situazioni di handicap particolarmente gravi ed autorizzazione al funzionamento di posti di sostegno in deroga

1. L'autorizzazione dell'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, a nonna dell'articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è disposta, dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, sulla base della certificazione di cui all'articolo 1.
2. La situazione di particolare gravità degli alunni affetti dalla sindrome di Down, di cui all'articolo 94, comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è dichiarata a norma dello stesso comma 3, dalle competenti commissioni mediche o dai rispettivi medici di base, dietro presentazione della richiesta corredata del cariotipo, con esenzione da successive verifiche e controlli.
3. Il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale autorizza l'istituzione di posti di sostegno in deroga, assicurando comunque ogni garanzia per gli alunni in situazioni di handicap di cui all'articolo 3 della legge n. 104/1992.
4. I dirigenti scolastici organizzano il servizio scolastico con l'obiettivo di definire in maniera corrispondente al reale fabbisogno le risorse di personale e di utilizzare le medesime risorse secondo la destinazione propria.

Roma,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

decreto handicap